

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° agosto 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2020, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981,
n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Con-
siliari). (20R00191)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo
2020, n. 037/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento
di attuazione per l'accesso al Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pac-
chetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo per lo
sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto
del Presidente della Regione 12 febbraio 2016,
n. 26. (20R00178)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo
2020, n. 038/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi
di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regio-
nale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità
2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge re-
gionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del
bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'ar-
ticolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015,
n. 26), finalizzati alla realizzazione di interven-
ti di allacciamento alla rete fognaria pubbli-
ca. (20R00179)..... Pag. 2


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo
2020, n. 047/Pres.


Regolamento per la concessione dei contri-
buti concernenti la rimozione e lo smaltimento
dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi
di associazioni senza scopo di lucro o di imprese
cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30-bis del-
la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge
di stabilità 2017). (20R00180)..... Pag. 6

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2020, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regiona-
le 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzio-
ne del rischio sismico e modalità di vigilanza e
controllo su opere e costruzioni in zone sismi-
che). (20R00190)..... Pag. 8





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2020, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 S3 del 21 maggio 2020)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1981

1. Dopo il comma 4-*quater* dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) sono inseriti i seguenti:

«4-*quinqüies*. Ai fini della tutela della maternità e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività, le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4-*bis* possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità.

4-*sexies*. L'assegnazione delle risorse è disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternità; nei casi di maternità anticipata, la richiesta è presentata con la massima tempestività.

4-*septies*. La sostituzione di cui al comma 4-*quinqüies* avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternità ed è quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo.

4-*octies*. Le risorse di cui al comma 4-*quinqüies* sono, altresì, destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternità, ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si fa fronte con le risorse stan-

ziate all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 2020

CIRIO

(Omissis).

20R00191

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2020, n. 037/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C (2019) 9135 *final* di data 11 dicembre 2019 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2235;

Atteso che il PSR prevede tra le varie modalità di accesso anche quella del pacchetto giovani, finalizzata a supportare i giovani agricoltori;

Preso atto che l'attuazione delle misure del PSR e, quindi, anche di quelle correlate al pacchetto giovani avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);



Visto il «Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 28 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 26/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)) le parole «competente in materia di competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 45 del decreto
del Presidente della Regione n. 26/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 le lettere d) ed e) sono abrogate.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto il Presidente: FEDRIGA

20R00178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2020, n. 038/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 marzo 2020 n. 12)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 41 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che ha apportato modifiche all'art. 4, commi da 6 e 8-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), concernente la concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;



Visto altresì l'art. 4, commi da 43 a 48 della suddetta legge regionale 13/2019 che prevede la concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 7 della legge regionale n. 25/2016, il quale stabilisce che con regolamento sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 44 della legge regionale n. 13/2019, il quale stabilisce che i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7 della legge regionale n. 25/2016;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane»;

Vista la deliberazione della gGiunta regionale n. 2313 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica»;

Visto l'estratto n. 3/2020 del processo verbale della riunione n. 1 del 20 gennaio 2020 con il quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 2313/2019;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 246 del 13 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

(Omissis)

Art. 1.


Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all'art. 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non conformità all'art. 3 della medesima direttiva;

b) nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non conformità all'art. 3 della medesima direttiva.



Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari sono le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile adibito a civile abitazione oggetto dell'intervento di allacciamento e i condomini privati per le unità condominiali adibite a civile abitazione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento, di norma, delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;

b) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

c) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;

d) sistema di allacciamento: collegamento tramite condotta di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione, al pozzetto predisposto dal gestore delle reti pubbliche di fognatura, ovvero, nel caso di più unità immobiliari adibite a civile abitazione che presentino una condotta in condominio, collegamento al pozzetto predisposto dal gestore di detta condotta.

Art. 4.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese per:

a) la realizzazione di interventi del sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica;

b) le forniture e la posa in opera, compresi scavi, rinterrati e ripristini;

c) spese di progettazione e di direzione lavori;

d) l'IVA.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese riferibili a opere fuori terra, quali grondaie, pluviali e colonne di scarico e a qualsiasi altro intervento non attinente alle finalità di cui all'art. 1.

3. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono riferirsi a lavori iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e successivamente all'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore.

Art. 5.

Importo del contributo

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il contributo è determinato:

a) nella misura pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il richiedente presenti una dichiarazione del possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro;

b) nella misura pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nel caso in cui la dichiarazione ISEE presentata sia superiore a 29.000,00 euro o in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE;

c) nella misura pari al 65 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nei casi in cui la domanda di contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c).

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo è determinato:

a) nella misura pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il richiedente presenti una dichiarazione ISEE inferiore o uguale a 29.000,00 euro;

b) nella misura pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nel caso in cui la dichiarazione ISEE presentata sia superiore a 29.000,00 euro o in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE;

c) nella misura pari al 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, nei casi in cui la domanda di contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c).

3. In ogni caso, l'importo massimo del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 non può essere superiore a 3.500,00 euro ed è concesso per singola domanda di allacciamento.

4. In caso di comproprietà dell'immobile la misura del contributo è riconosciuta in relazione alla somma degli ISEE di tutti i comproprietari.

Art. 6.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo:

a) è redatta utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente e pubblicata dalla Regione e da ciascun comune sui propri siti istituzionali, e dovrà contenere:

1) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente, indirizzo PEC;

2) gli estremi identificativi dell'immobile oggetto dell'allacciamento;

3) l'elezione del domicilio del richiedente;

4) le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui versare il contributo concesso;

5) l'elenco dei comproprietari deleganti o dei mandanti nei casi previsti;

b) è presentata al comune sul cui territorio è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento ed è contestualmente trasmessa, per conoscenza, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente;

c) è inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), anche da un indirizzo diverso da quello del richiedente, indicando nell'oggetto della PEC la dicitura «Contributo allacciamenti fognatura».

2. La domanda è presentata:

a) dall'unico proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) dal comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, a tal fine delegato dagli altri comproprietari;

c) dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, a tal fine delegato dai mandanti, nel caso di condominio senza amministratore.

3. L'amministratore del condominio, che l'assemblea condominiale ha autorizzato a realizzare l'intervento di allacciamento o il mandatario dei condomini, nel caso di condominio senza amministratore, presenta la domanda di contributo relativa alle sole spese imputabili alle persone fisiche proprietarie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione.

4. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento che comprenda gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei lavori da realizzare, comprensiva del quadro economico della spesa con indicazione separata dell'IVA e del cronoprogramma dei lavori, sottoscritta da un professionista abilitato;

b) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico integrato;

c) deleghe dei comproprietari o dei mandanti nei casi previsti;

d) copia della delibera dell'assemblea che autorizza l'intervento di allacciamento nei casi previsti;



e) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- 1) la sussistenza di ulteriori contributi in relazione all'intervento oggetto della domanda;
- 2) la situazione ISEE di cui all'art. 5;
- 3) la proprietà o comproprietà dell'immobile oggetto dell'allacciamento;
- 4) che l'IVA costituisce un costo per il beneficiario;
- 5) l'annullamento della marca da bollo e che la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la presentazione della domanda di contributo.

f) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

5. Con avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima sul proprio sito istituzionale, la Regione fissa i termini iniziale e finale di presentazione delle domande di contributo e pubblica l'elenco degli agglomerati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sulla base dell'ultimo aggiornamento pervenuto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. La domanda di contributo è presentata con le modalità di cui al comma 1, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande.

7. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora della ricevuta di spedizione del messaggio trasmesso mediante PEC al quale è allegata la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio.

Art. 7.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il comune svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate dandone comunicazione al richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'art. 6, comma 5;
- b) le domande presentate senza l'utilizzo della modulistica di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
- c) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate a un indirizzo diverso da quello indicato dal Comune.

3. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il comune ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui le integrazioni non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al richiedente.

5. Ciascun comune redige gli elenchi delle domande ammesse a contributo, distinti in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, indicando per ciascuna il nominativo del richiedente, la data e l'ora di presentazione, i dati identificativi dell'immobile, l'ammontare del contributo e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i comuni possono avvalersi di società o di enti ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo, escluse le comunicazioni di inammissibilità e di rigetto di cui ai commi 2 e 4 e la redazione degli elenchi di cui al comma 5. Le risorse attribuite ai fini della concessione dei contributi non possono essere utilizzati a copertura di oneri e di corrispettivi previsti dalla convenzione stipulata con la società o con l'ente, tali oneri e corrispettivi sono a carico del Comune.

Art. 8.

Graduatoria regionale delle domande di contributo

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui all'art. 7, comma 5, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli elenchi delle domande ammissibili a contributo trasmessi dai comuni, sono approvate le graduatorie regionali distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è disposto il riparto delle risorse a favore dei comuni fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile.

2. Le graduatorie regionali delle domande sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale della Regione, nonché all'albo pretorio e sul sito istituzionale dei comuni interessati.

Art. 9.

Trasferimento delle risorse ai comuni

1. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 8, la Regione trasferisce ai comuni, dandogliene contestuale comunicazione, le risorse attribuite ai fini della concessione dei contributi.

Art. 10.

Concessione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'art. 9, i comuni provvedono alla concessione dei contributi a scorrimento della graduatoria regionale e trasmettono ai beneficiari il provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c) il contributo è concesso, rispettivamente, al comproprietario delegato, all'amministratore del condominio autorizzato o al mandatario dei condomini.

3. Nel caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore del condominio o del mandatario dei condomini, il contributo è concesso in relazione alle spese riconosciute ammissibili, imputabili alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari adibite a civile abitazione.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui all'art. 8, comma 1.

5. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati il termine e le modalità di presentazione della documentazione per la rendicontazione della spesa e l'erogazione del contributo.

Art. 11.


Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa e dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta al comune, entro il termine e con le modalità indicati ai sensi dell'art. 10, comma 5, la seguente documentazione:

- a) copie delle fatture corredate dalla copia dei bonifici o equivalente forma di pagamento tracciabile;
- b) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza dei contenuti delle copie delle fatture di cui alla lettera a) agli originali;
- c) documentazione relativa alla spesa totale imputata alle persone fisiche proprietarie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione nel caso di immobili in condominio;
- d) attestazione da parte dell'ente gestore del servizio di fognatura della regolarità dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica.

2. Nel caso in cui la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone la causa e assegnando un termine massimo di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il comune emette il provvedimento di erogazione del contributo e lo trasmette al beneficiario entro i trenta giorni successivi.



Art. 12.

Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 11.

Art. 13.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il comune può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Art. 14.

Revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) mancata presentazione nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, della documentazione di cui all'art. 11, comma 1;
- c) presentazione degli atti di spesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) riferiti a lavori iniziati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo o anteriormente all'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore;
- d) mancata regolarizzazione o integrazione della documentazione entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 11, comma 2;
- e) non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento, accertata all'esito delle attività di cui all'art. 13, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

2. La revoca del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, delle somme eventualmente erogate.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. (Regolamento di cui all'art. 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane).

Art. 16.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenute nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 013/Pres./2018.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2020, n. 047/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 1° aprile 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'art. 4, commi 30 e 30-bis secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate;

Visto l'art. 4, comma 31 della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento regionale sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 13 marzo 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.
Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
- b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d'impresa;
- c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate.

Art. 3.
Interventi finanziabili

1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di:

- a) coperture con lastre mancanti o non fissate o con buchi;
 - b) coperture con presenza di fessurazioni, erosioni, crepe o macchi su almeno il 50% della superficie totale;
 - c) materiali contenenti amianto friabile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le seguenti tipologie di immobili ubicati sul territorio regionale:
- a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
 - b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d'impresa;
 - c) edifici di proprietà di persone fisiche in cui non si svolge attività d'impresa ma che siano stati sedi di imprese cessate.

3. Gli edifici di cui al comma 2 lettera c) rientrano nelle categorie catastali «C» e «D» e sono stati sedi di imprese la cui cessazione risulti dal registro delle imprese o da altra idonea documentazione.

4. Nel caso in cui gli edifici di cui al comma 2 siano ubicati nelle aree interessate dall'attività regionale di mappatura dell'amianto, condotta tramite l'utilizzo di droni, in attuazione del Piano regionale amianto, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 108/Pres, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ammessi a contributo se le coperture presentano lo stato di conservazione «pessimo», come risultante dal certificato di mappatura generato dall'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.), ed eventualmente comunicato dal comune competente per territorio.

5. L'elenco dei comuni interessati dall'attività di mappatura è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 4.
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di irricevibilità, dal 1° gennaio al 15 ottobre di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo nonché attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con esclusivo riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 6;
- b) dichiarazione del comproprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- c) due fotografie dei manufatti oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di coperture oggetto dell'attività di mappatura regionale;

Art. 5.
Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.



Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l'IVA.

2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 30 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.

3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Art. 7.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

Art. 10.

Rendicontazione

1. Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, se il beneficiario è un'associazione senza scopo di lucro oppure documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, negli altri casi;

b) attestato di convalida del piano di lavoro, generato dall'applicativo «Medicina del Lavoro Amianto» (Me.L.Am.) con indicazione dell'ID - Unità ove presente.

2. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

4. La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione nel termine di cui al comma 1, come eventualmente prorogato, comporta la decadenza dal contributo.

5. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 11.

Controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche *in loco* nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 12.

Cumulo

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

Art. 13.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00180



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2020, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 83 Speciale del 5 giugno 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/2 del 22 maggio 2020;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2011

1. L'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:

a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'allegato 1, elenco A ed elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");

b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998;

c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'art. 104, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;

d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.

3. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del decreto legislativo n. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:

a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;

b) rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 "Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), così come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi.»

Art. 2.


Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2011

1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Autorizzazione sismica*). — 1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:

a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di atten-



zione per instabilità di versante attiva” (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008) ed alla classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In questi casi l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, è comunicato contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.

6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 19-bis.

6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica è rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2011

1. L'art. 8 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica). — 1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta per via telematica la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo sportello unico competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'art. 11

ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici regionali competenti per territorio.

2. L'ufficio regionale competente per territorio:

a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza dallo sportello unico e comunica per via telematica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo sportello unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;

b) in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo sportello unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione è negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo sportello unico e al richiedente.

4. Nel corso dell'istruttoria gli uffici regionali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

5. Gli uffici regionali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata.

6. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, un commissario *ad acta* per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 15.».



Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 28/2011*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Deposito dei progetti*). — 1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per gli interventi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” elencati all'art. 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è demandata al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, il preavviso scritto e il deposito del progetto sono validi anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, purchè il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono applicate agli interventi di cui all'art. 7, comma 2, che sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con il procedimento di cui all'art. 8. I lavori iniziano entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico.

5. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è rinnovato solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 10
della legge regionale n. 28/2011*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Procedimento per il deposito del progetto esecutivo*). — 1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come “interventi di minore rilevanza” o “privi di rilevanza” ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 11 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista.

2. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori.

3. La ricevuta di cui al comma 2, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio civile competente per territorio.»

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 14
della legge regionale n. 28/2011*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Attività di vigilanza e controllo*). — 1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, è effettuata ai sensi dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.


2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per gli interventi edilizi indicati come “interventi di minore rilevanza” o “privi di rilevanza” ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i Servizi regionali del Genio civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo. I Servizi regionali del Genio civile, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, espletano le procedure previste dall'art. 8, fatte salve eventuali semplificazioni procedurali stabilite con il regolamento di cui all'art. 19-bis.»

Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 19-bis
della legge regionale n. 28/2011*

1. L'art. 19-bis della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis (*Regolamento attuativo*). — 1. Con regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie



per il rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 e dell’attestazione di “deposito sismico” di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1 definisce:

a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo tecnico di coordinamento e del Tavolo tecnico scientifico di cui all’art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;

b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni;

c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni;

d) criteri e modalità di campionamento per le attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 14;

e) modalità operative e specifiche tecniche in ordine allo scambio di informazioni telematiche tra comuni e regione.».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna

annualità del triennio 2020-2022 ed allocate al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2, capitolo 34040 del bilancio regionale, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo e per gli stessi anni 2020, 2021 e 2022, delle risorse stanziare alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151440 del bilancio regionale 2020-2022.

2. Per gli anni successivi al 2022, si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


L’Aquila, 3 giugno 2020

Il Presidente: MARSILIO

20R00190

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 8 0 1 *

€ 1,00

